



Città di Asolo

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA COPROGETTAZIONE E LA COGESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DEL COMUNE DI ASOLO E LA REALIZZAZIONE E ATTIVITA' FINALIZZATE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017

Premessa

Considerato che la co-progettazione si realizza entro le disposizioni di cui all'art. 55 del D. Lgs. N° 117/2017, alle Linee guida dell'ANAC, alla Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", all'Intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 così come prorogata nella seduta del 10/09/2025, ai sensi dell'art 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014 seduta del 25 gennaio 2024, e al D.M. n° 72/2021 e che:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con il soggetto del Terzo Settore individuato in conformità alla presente procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- in particolare, l'accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell'istruttoria pubblica di co-progettazione, è l'accordo di collaborazione da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l'ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto collaborativo sociale per la realizzazione degli interventi oggetto di co-progettazione;
- si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

Con il presente Avviso, il Comune di Asolo intende individuare un soggetto del terzo settore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con il quale collaborare per la co-progettazione e la realizzazione di interventi a favore di donne, minori e famiglie in difficoltà a seguito di situazioni di violenza e maltrattamento familiare e per la gestione della Casa Rifugio. Con il presente avviso si invitano soggetti qualificati, a presentare la propria candidatura per collaborare con il Comune di Asolo per la gestione di una casa rifugio di tipo A (Casa Alma), per la co-progettazione e la realizzazione di interventi a favore di donne, minori e famiglie in difficoltà a seguito di situazioni di violenza e maltrattamento familiare.

Tale modalità è conforme altresì a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" che testualmente recita:

"1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi

di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al Decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.

In ogni caso la presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola il Comune di Asolo a dare seguito alla procedura: il Comune si riserva, quindi, di sospenderla o annullarla in qualsiasi momento in base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza.

L’iniziativa rientra nelle linee di mandato dell’Ente e tra gli indirizzi programmatici di cui al DUP 2026/2028 4.2.1.33 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.

Periodo di riferimento 01.05.2026 – 31.12.2030 salvo eventuale prosecuzione della collaborazione a seguito di ottenimento di finanziamenti statali e/o regionali per la gestione delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

ART. 1 BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto qualificato collabora con il Comune di Asolo nelle seguenti attività:

- 1) gestione della Casa rifugio nel Comune di Asolo con la messa a disposizione di un alloggio idoneo e con i relativi servizi previsti dalla normativa vigente:
 - La Casa deve garantire l’anonimato e la riservatezza.
 - Presso la Casa possono accedere solo le donne accolte e i loro figli minori, le figure professionali specificate nel progetto ed eventuale personale dipendente dell’Amministrazione per gli interventi strettamente necessari e connessi al buon funzionamento del servizio.
 - La Casa consiste in uno spazio di coabitazione e condivisione tra più donne con i propri figli, pertanto l’Ente coprogettante vigila sul corretto utilizzo di tutti gli spazi e beni presenti.
 - La Casa deve disporre di un regolamento interno che la donna sottoscrive quando accetta l’ingresso.
 - La struttura è gestita dalle operatrici della Casa, le quali accedono in base alle necessità secondo le indicazioni tecniche e di budget contenute nel presente Avviso, per esaminare e affrontare insieme alle ospiti le esigenze individuali e/o collettive.
 - L’ente coprogettante collabora con il Comune per assicurare l’ingresso della struttura nella mappatura tenuta dal Dipartimento Pari Opportunità nonché l’iscrizione negli appositi registri regionali.
 - Le operatrici della Casa, oltre ad attivarsi per far fronte all’accoglienza presso la struttura di almeno una donna con eventuali figli minori, dovranno altresì gestire e coordinare gli interventi riconducibili a situazioni di emergenza.
 - Le operatrici della Casa Rifugio valutano i casi di accoglienza in emergenza in base ai criteri riportati nella Carta dei servizi. La gestione dell'emergenza è un’attività che coinvolge sinergicamente e a vari livelli e competenze la rete territoriale: Forze dell'Ordine, Servizi Sociali del Comune di residenza della donna, Consultorio Familiare, Tutela Minori, Procura della Repubblica, Tribunale, Strutture Ospedaliere e di Pronto Soccorso e altri Centri Antiviolenza e Case Rifugio.
 - Gestione degli accessi in Casa Rifugio. L’accesso alla Casa Rifugio avviene esclusivamente a seguito della valutazione da parte dell’equipe della Casa, anche per i casi segnalati dalla rete territoriale. L’ingresso è preordinato alla valutazione dei seguenti criteri:
 - a) la disponibilità del posto;
 - b) l’impatto sul gruppo già ospitato nella Casa;
 - c) la valutazione di problematiche sanitarie (tossicodipendenza, alcool-dipendenza, disturbi affettivi gravi, disturbi di natura psicologica/psichiatrica, ect);
 - d) garanzia del pagamento di un contributo di vitto diretto alla donna da parte del Comune di residenza della donna, dell’ente inviante o di chi ha in carico il caso qualora priva di residenza;
 - e) accettazione da parte della donna e motivazione ad intraprendere un percorso di protezione e

fuoriuscita dalla violenza;

f) accettazione e sottoscrizione del Regolamento della Casa da parte della donna.

Un'attenzione particolare sarà dedicata ai figli/e che seguono la madre e vengono ospitati nella Casa, i quali hanno vissuto periodi di profonda violenza, assistendo alle relazioni aggressive tra la madre e gli adulti della famiglia e spesso sono loro stessi vittime di maltrattamenti fisici, psicologici e, a volte, anche sessuali. L'intervento delle operatrici della Casa è di supporto alle madri nella relazione con i/le figli/e per favorirne il dialogo e aiutarle con le strategie più proficue ad affrontare il momento.

- Gestione dell'acquisto beni e delle spese di pronta cassa. Alle donne prese in carico e inserite nella Casa potrà essere assegnato un contributo economico per l'acquisto di beni di prima necessità e indispensabili per la permanenza presso la struttura (beni alimentari, di prima necessità, farmaci, etc...), calcolato mensilmente e in base alla presenza o meno di figli/e minori e della loro età. Le donne dovranno conservare la documentazione comprovante l'acquisto del materiale indispensabile (scontrini, fatture, ricevute etc...). L'acquisto dei beni può essere fatto, a seguito di valutazione da parte delle operatrici, in autonomia dalla donna oppure per il tramite delle operatrici stesse. La donna firma mensilmente un documento di ricevuta del contributo, unitamente ad una operatrice della Casa, in cui sono definite le modalità di corresponsione (contanti per mano delle operatrici o bonifico), l'ammontare mensile. Il contributo viene regolarmente e mensilmente anticipato dal Comune di Asolo e rimane a carico dell'ente inviante. Alle donne ed eventuali loro figli/e minori sono riconosciute, nei limiti della disponibilità del fondo assegnato, alcune spese sostenute prima dell'inserimento nella Casa Rifugio territoriale o in altra Casa Rifugio qualora permanga la titolarità della presa in carico e secondo le indicazioni fornite dai DDR vigenti.

2) co-progettazione di azioni volte a garantire una serie articolata e complessa di servizi e di interventi a favore di donne, minori e famiglie in difficoltà a seguito di situazioni di violenza e maltrattamento familiare;

3) presentazione di nuove progettualità per interventi soggetti a finanziamenti regionali/statali/europei.

I principali servizi richiesti nell'ambito della gestione dell'accoglienza sono:

- L'ascolto competente e non giudicante che valorizzi la relazione fra donne;
- L'accoglienza che consenta di costruire con la donna in difficoltà un percorso individualizzato e condiviso di fuoriuscita dalla violenza, con la messa a disposizione di un alloggio nel Comune di Asolo;
- L'orientamento, il supporto, l'accompagnamento ed il sostegno in tutte le fasi del percorso di fuoriuscita dalla violenza;
- Il lavoro per l'empowerment e la valorizzazione delle risorse delle donne;
- L'ospitalità di donne vittime di violenza e di maltrattamento per portare a termine i percorsi di autonomia;
- L'orientamento e l'assistenza legale in tutte le fasi processuali e stragiudiziali facendo ricorso al Centro Antiviolenza;
- I percorsi individuali di sostegno psicologico e l'attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto;
- L'accompagnamento al reinserimento sociale e all'autonomia abitativa, lavorativa ed economica;
- L'accompagnamento all'assistenza sanitaria e medico specialistica;
- Interventi e progetti di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.

ART. 2 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta alla manifestazione di interesse gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) requisiti di ordine generale

I) iscrizione, alla data di adesione al presente Avviso, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017. Per gli enti di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritti nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo articolo 11 del medesimo decreto legislativo, il requisito si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

II) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica

Amministrazione ai sensi dell'art. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II, punto 10;

III) insussistenza di sanzioni definitivamente accertate che comportano l'esclusione da finanziamenti, contributi, sussidi, di qualsiasi tipologia;

IV) insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

V) insussistenza di incarichi di violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;

VI) insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla L. 241/90 e ss.mm;

b) requisiti di capacità tecnico-professionale:

I) avere nello Statuto, e/o nell'atto costitutivo i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e di possedere in relazione ad esse un'esperienza maturata negli ultimi 5 anni;

II) essere iscritti nell'Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale, come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n.47/2025.

III) impiegare personale esclusivamente femminile qualificato in accoglienza e sostegno di donne vittime di violenza di genere maturata all'interno dei Centri Antiviolenza e/o Casa Rifugio da almeno due anni;

c) ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale:

I) aver svolto, nei 5 anni precedenti a quello della data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, almeno un servizio analogo (per analogo si intendono servizi rivolti alla gestione di centri antiviolenza e/o case rifugio con finalità analoghe a quelle sopra indicate) della durata di almeno 1 anno per conto di un'Amministrazione Pubblica.

Gli Enti proponenti potranno avvalersi della collaborazione di altre Associazioni di volontariato e di promozione sociale o di altri soggetti del Terzo settore quali enti partner, la cui adesione al progetto dovrà essere preventivamente manifestata con apposita attestazione indicante il ruolo che gli stessi andranno ad assumere.

Qualora gli Enti del Terzo settore partecipino in forma associata:

- i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento/associazione (rif. lett. a);
- i requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dall'ente capofila (rif. lett. b);
- gli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale potranno essere posseduti anche in modo cumulato tra ciascun componente del raggruppamento/associazione (rif. lett. c).

ART. 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Le fasi della procedura sono le seguenti:

1. individuazione, tramite il presente Avviso, dei soggetti che manifesteranno interesse alla selezione per la coprogettazione;

2. successiva valutazione e selezione delle proposte progettuali;

3. individuazione del soggetto con cui andare a coprogettare;

4. avvio del tavolo di coprogettazione, che comprende le seguenti attività:

a) il Comune, tramite il proprio personale designato:

- partecipa, coordina e indirizza l'attività del gruppo di lavoro nel rispetto di finalità e obiettivi predefiniti;
- garantisce il rispetto dei tempi di coprogettazione;
- partecipa attivamente all'elaborazione del progetto definitivo.

b) il soggetto coprogettante:

- partecipa, coordina e indirizza l'attività degli eventuali propri partner progettuali;
- partecipa attivamente con risorse professionali proprie alla elaborazione del progetto definitivo complessivo sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro.

Il periodo dedicato alla coprogettazione è fissato in massimo un mese per almeno 3 incontri per un totale di

circa 12 ore. Per l'attività di coprogettazione non è previsto corrispettivo né rimborso di spese.

5. al termine della fase di coprogettazione, l'ente selezionato, quale soggetto attuatore, sarà invitato dall'Amministrazione alla stipula di un'apposita Convenzione. L'oggetto della Convenzione sarà il Progetto definitivo, frutto della coprogettazione, il quale dovrà contenere: la durata del partenariato e gli impegni del soggetto individuato per la realizzazione delle attività concordate. La Convenzione riprodurrà le condizioni previste nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, oltre a quelle stabilite nel tavolo di coprogettazione e regolerà i reciproci rapporti tra le Parti, come da schema in allegato (Allegato B).

La Convenzione definisce altresì le modalità di erogazione dei contributi al partner per i costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali. In particolare, il Comune di Asolo trasferirà all'Ente attuatore le somme relative alla realizzazione del progetto entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

6. avvio delle attività progettuali:

a) il Comune mantiene le funzioni di governance generale della procedura a livello istituzionale e, in particolare, si occupa di:

- curare la programmazione generale delle attività;
- partecipare all'elaborazione del progetto definitivo;
- vigilare e verificare lo svolgimento delle azioni previste dal progetto definitivo;
- curare i rapporti amministrativi-contabili.

b) il Soggetto coprogettante:

- realizza gli interventi, le prestazioni e le azioni previste dal progetto definitivo;
- partecipa attivamente alla valutazione in itinere e alla ridefinizione degli obiettivi e delle azioni nell'ottica di un percorso circolare di progettazione-verifica-riprogettazione insieme ai soggetti coinvolti;
- rendiconta gli interventi svolti con frequenza e reportistica definita con il Settore Politiche Sociali;
- sviluppa un sistema di valutazione ex ante, ex post e di monitoraggio che consenta la definizione in itinere delle azioni progettuali.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento).

ART. 4 PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE

L'individuazione del soggetto con cui collaborare sarà effettuata da parte di un'apposita commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, tenuto conto dei seguenti indicatori di valutazione:

Criteri di valutazione	Punti per ciascun elemento di valutazione
Esperienze professionali: si valuta l'esperienza documentata e pregressa maturata nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, della protezione e dell'assistenza alle donne vittime di violenza e nella gestione di case rifugio (2 punto per ogni anno)	Massimo 10 punti
Gestione Casa Rifugio: si valutano le modalità di organizzazione delle prestazioni tecnico-operative e dei servizi minimi garantiti della Casa Rifugio, la coerenza e la completezza degli interventi in relazione agli obiettivi del presente Avviso e modalità di organizzazione del servizio, anche con riferimento alle situazioni di gestione dei casi in emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza con figli minori.	Massimo 30 punti

Quantificazione e qualificazione delle risorse umane e professionali coinvolte per la realizzazione del progetto di cui dispone l'ente proponente.	Massimo 20 punti
Metodologia del lavoro di rete: si valutano le modalità di individuazione e di coinvolgimento delle associazioni e gruppi informali che intendono collaborare, le modalità di costruzione della rete con altre realtà e servizi territoriali, la metodologia e le proposte per il coinvolgimento attivo e di partecipazione delle cittadine e delle scuole del territorio, dei soggetti destinatari degli interventi.	Massimo 10 punti
Iniziative di sensibilizzazione: si valutano la qualità e l'innovatività delle iniziative di sensibilizzazione, di comunicazione, di informazione e formazione sulla violenza maschile contro le donne realizzate dall'ente negli ultimi 5 anni	Massimo 5 punti
Piano economico: si valutano la congruità della distribuzione delle risorse finanziarie indicate nel piano finanziario per la realizzazione del progetto con evidenza del cofinanziamento/compartecipazione	Massimo 10 punti
Attività formative: sarà valutato il piano della formazione delle operatrici dell'associazione e l'eventuale apertura degli eventi formativi agli operatori dei servizi territoriali	Massimo 10 punti
Innovazioni: si valutano proposte di modalità innovative, sperimentali e integrative per la gestione del progetto in un'ottica di lavoro di rete e di sviluppo di comunità	Massimo 5 punti

L'Ente provvederà a definire con il soggetto individuato, apposita convenzione e procederà con lo stesso alla co-progettazione operativa del servizio.

ART. 5 ELEMENTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione definirà i reciproci obblighi e garanzie prevedendo in particolare:

- la durata del rapporto convenzionale;
- i percorsi di accoglienza residenziale;
- le modalità di collaborazione con i servizi sociali comunali;
- modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle attività.

L'attività di co-progettazione non prevede alcun riconoscimento economico.

Il soggetto coinvolto nella co-progettazione si impegnerà a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale di Asolo una apposita Convenzione che specificherà le attività da svolgere, i tempi di realizzazione, le risorse assegnate e le modalità di rendicontazione.

La durata della Convenzione potrà essere inoltre prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di individuazione del nuovo soggetto affidatario del progetto.

ART. 6 FINANZIAMENTI/CONTRIBUTI

Al soggetto individuato dal presente avviso, per ciascuna annualità di validità della convenzione, saranno assegnati contributi a sostegno delle attività, tenuto conto dei contributi finanziati dalla Regione Veneto e/o da altri enti nell'ambito degli interventi previsti per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, su presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute.

Il budget riconosciuto dal Comune pari a € 78.000,00 annuali costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, e viene riconosciuta a titolo di rimborso, compensazione dei costi effettivamente sostenuti in quanto documentabili ed alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Convenzione e derivano:

- dalle risorse nazionali del DPCM del 16 novembre 2023 "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";
- dalle risorse regionali previste in base alla Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5;
- dagli ulteriori finanziamenti dei Comuni inviati;

- dagli ulteriori finanziamenti del Comune di Asolo.

Nell'eventualità che il Comune di Asolo risulti destinatario di altre risorse (es. statali, regionali, comunali....) nonché in caso di ulteriori finanziamenti, l'Amministrazione si riserva la possibilità, tenuto conto della disponibilità del soggetto attuatore, di dar corso alla riapertura del tavolo della coprogettazione per procedere all'integrazione delle attività in funzione delle maggiori risorse o di affidare ulteriori attività innovative per soddisfare esigenze specifiche della realtà territoriale di competenza, inerenti e strettamente connesse al progetto con contestuale modifica/integrazione della Convenzione.

In aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, posto a fondamento della coprogettazione, il soggetto coprogettante dovrà mettere a disposizione risorse proprie a titolo di compartecipazione, che contribuiranno a definire il quadro economico del progetto, consentendo di accrescere l'efficacia nella realizzazione degli interventi.

Le attività del progetto ammesso a finanziamento dovranno essere rendicontate al Comune di Asolo su presentazione di relazioni sulle attività realizzate al fine di valutare i risultati conseguiti oltre che rendicontazione economica con relative pezze giustificative.

Qualora i progetti in essere dovessero non concludersi entro le date stabilite dalla Convenzione e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale con le quali vengono assegnati i contributi, sarà richiesta apposita certificazione/documentazione che indicherà le eventuali ripartizioni economico/finanziarie necessarie per la conclusione dei progetti.

ART. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature avviene attraverso la compilazione e l'invio:

- della domanda/candidatura allegata al presente avviso sotto la lettera "A";
- della proposta di progetto, che dovrà constare di massimo n° 20 facciate, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12 e interlinea 1,5 nel rispetto delle indicazioni del presente Avviso e firmata dal legale rappresentante del proponente; La proposta progettuale ha valore meramente indicativo e potrà essere modificata in sede di coprogettazione.
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale:
 - per il requisito al punto 2.b I: allegare copia dello Statuto dal quale si evincano gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e specificare nel curriculum vitae dell'ente l'esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne;
 - per il requisito al punto 2.b II: allegare dichiarazione che attesti l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale, come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n.47/2025;
 - per il requisito al punto 2.b III: indicare i nominativi e il curriculum vitae del personale esclusivamente femminile specificatamente formato e con esperienza nella materia, per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza;
 - per il requisito al punto 2.c I: allegare elenco/tabella contenente: breve descrizione dei servizi realizzati, durata, periodo di realizzazione e Amministrazione pubblica;
- scheda contenente l'elenco di eventuali convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, collaborazioni, ecc., con enti pubblici e/o privati, attestanti la presenza di una rete di supporto territoriale interessata alla realizzazione del progetto;
- curriculum dell'organizzazione in particolare in merito ai temi e ai requisiti oggetto del presente Avviso;
- copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente.

La presentazione delle candidature deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2026 al seguente indirizzo: Comune di Asolo – Piazza d'Annunzio, n. 1 – 31011 Asolo (TV) secondo le seguenti modalità:

- mediante invio di PEC all'indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it (farà fede l'ora e il giorno in cui perverrà la PEC all'indirizzo indicato);

Sull'oggetto della comunicazione dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA

COPROGETTAZIONE E LA COGESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DEL COMUNE DI ASOLO E LA REALIZZAZIONE E ATTIVITA' FINALIZZATE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017".

L'invio della candidatura comporta l'accettazione integrale del presente Avviso e delle disposizioni di riferimento.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 8 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione sarà svolta da una Commissione nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, con determinazione dirigenziale e appositamente costituita.

L'Ente con il quale attuare la coprogettazione è quello che avrà totalizzato il maggiore punteggio di valutazione, basato sull'analisi della proposta progettuale e attribuito sulla base dei criteri di sopra specificati.

Art. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti durante l'esecuzione del progetto, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Treviso.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 10 NORME DI SALVAGUARDIA

L'Avviso di manifestazione di interesse ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo al Comune, dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o di collaborazione.

La presentazione della manifestazione di interesse alla coprogettazione non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente in merito alla possibilità di poter far parte di attiva di partenariati e non costituisce impegno alcuno per il Comune, il quale si riserva ogni valutazione e decisione, a proprio insindacabile giudizio. Il Comune, inoltre, si riserva al termine della coprogettazione stessa di decidere, sempre a proprio insindacabile giudizio, se realizzare o meno la risultanza di tale lavoro.

Si procederà alla definizione dell'Ente ammesso alla coprogettazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida ed ammissibile (ossia che abbia ottenuto almeno 60 punti di valutazione).

In mancanza di accordo sui risultati del processo di coprogettazione, il Comune potrà partecipare ad eventuali bandi con un proprio progetto e nulla sarà dovuto all'Ente individuato nell'ambito della presente procedura, per il suo mancato coinvolgimento.

In mancanza di presentazione degli Enti coprogettanti in sede di stipula di Convenzione, il Comune potrà disporre l'esclusione dell'Ente selezionato da analoghe procedure pubbliche comunali di coprogettazione per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 1 anno, riservandosi altresì di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e negli allegati.

Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a pena di esclusione.

Le azioni, i servizi e gli interventi saranno attuati compatibilmente e coerentemente con la verifica delle relative risorse finanziarie disponibili.

ART 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi,

verranno trattati, così come dettagliatamente indicato nella "Informativa al trattamento dati" parte integrante dell'Avviso, esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento; - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Servizio Area Amministrativa - Piazza d'Annunzio, 1 - Asolo; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Asolo, con sede in Piazza d'Annunzio, 1 - Asolo. Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Asolo è il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (comunitrevigiani@pec.it).

13 PUBBLICITÀ DELL'AVVISO E INFORMAZIONI

Il Comune di Asolo provvede alla pubblicazione del presente Avviso, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità.

Indirizzi di posta elettronica a cui è possibile inviare richieste di informazioni inerenti al presente Avviso di manifestazione di interesse:

e-mail: c.carinato@comune.asolo.tv.it PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiara Carinato